



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo**Presidente****Natale Longo****Consigliere****Carlo Efisio Marrè Brunenghi****Giudice relatore****S E N T E N Z A**

- Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 22722 del registro di Segreteria, promosso nei confronti del sig. OMISSIS (OMISSIS) nato il OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS) e residente in OMISSIS alla via OMISSIS n. OMISSIS; OMISSIS (OMISSIS), nata il OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS) e residente in OMISSIS alla via OMISSIS n. OMISSIS; OMISSIS (OMISSIS) nato il OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS) e residente in OMISSIS, via OMISSIS n. OMISSIS; OMISSIS (p.iva: OMISSIS), con sede legale in OMISSIS (OMISSIS) alla OMISSIS n. OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Feliciano Sodano, con domicilio eletto presso il suo studio in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Pratola Ponte nn. 14/16 e domicilio digitale presso il proprio indirizzo

PEC, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

- Uditi nella pubblica udienza del 8 giugno 2021 il relatore, Referendario dott. Carlo Efsio Marrè Brunenghi, il Pubblico Ministero nella persona Procuratore Generale dott.ssa Marica Aronica, nonché l'Avv. Rita Ciciarello per delega dell'Avv. Feliciano Sodano;
- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

FATTO

Con citazione del 9 settembre 2020, la Procura regionale ha convenuto in giudizio OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS nonché l'OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirli condannare al risarcimento del danno di Euro 49.112,75= in favore dell'ARCEA (Azienda Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) a titolo di indebita percezioni di fondi comunitari a valere su Fondi europei FEARS – PSR Calabria per gli anni 2007-2013, misura 311 (contributi erogati dalla regione Calabria mediante il proprio organismo pagatore, ossia ARCEA, e diretti ad agricoltori e operatori agrituristici a sostegno dello sviluppo delle proprie attività).

Rappresenta la Procura che, a seguito di presentazione della domanda di aiuto n. OMISSIS, la ditta OMISSIS otteneva prima una collocazione utile in graduatoria e poi, con lettera prot. n. 135331 del 16.04.2012, otteneva il provvedimento concessorio del contributo di Euro 52.140,23=

In seguito al decesso della signora OMISSIS, con nota prot.

17607 del 16.01.2013, gli eredi OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS

OMISSIS hanno chiesto di subentrare in vece della sig.ra

OMISSIS quali destinatari del contributo pubblico, cui si è

pervenuto con D.D.S. del 24.03.2014 che ha individuato quale

nuovo beneficiario l' OMISSIS riconducibile agli odierni

convenuti. A seguito della presentazione delle domande di

pagamento n. 84750669420, 44750228817 e 54750377175,

l'Arcea ha erogato all' OMISSIS un importo complessivo di Euro

49.112,75=

L'azienda agricola pertanto è stata devoluta per legge ai suoi

eredi oggi convenuti: OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS che hanno

costituito l' OMISSIS, anch'esso chiamato nel giudizio. Come

primo atto, hanno conferito l'azienda agricola alla neo-costituita

società con contratto di affitto di fondo rustico per la durata di

20 anni, registrato a OMISSIS il 31.07.2013 n. 3395. Oggetto

del fitto è il fondo rustico sito nel Comune di OMISSIS (OMISSIS)

e così ripartito: (i) Foglio 21, part.lla 70, 69, 16 uliveto pari a

complessivi ettari 01.08.61; (ii) Foglio 21, part.lla 259 e 260

fabbricato rurale (agriturismo) pari ad ettari 00.01.19.

Tuttavia, a seguito di verifiche incrociate con altre misure

finanziate dalla regione Calabria, è risultato che alcune

particelle di terreno in diponibilità all'Agriturismo risultavano

trasferite a un altro soggetto giuridico (la ditta OMISSIS) che a

sua volta aveva goduto dei benefici della contribuzione pubblica

dichiarando il possesso sulle stesse particelle.

Era infatti accaduto che con contratto di affitto di fondo rustico registrato a OMISSIS con il n. 2506 del 1° luglio 2015, gli odierni convenuti avevano concesso in locazione per 20 anni, a decorrere dal 1° agosto 2015, al sig. OMISSIS il fondo rustico sito sullo stesso terreno già concesso allo stesso titolo all' OMISSIS.

In altri termini, le indagini condotte dalla Procura hanno accertato che, sullo stesso terreno, l'Agriturismo ha goduto dei benefici di cui alla misura 311 e la ditta OMISSIS vi ha goduto i benefici di cui alle misure 112 (per i giovani imprenditori) e 121 (per i miglioramenti fondiari e le innovazioni in agricoltura).

Di conseguenza, con lettera prot. n. 296542 del 22.09.2017, la Regione Calabria comunicava all' OMISSIS l'avvio del provvedimento di revoca e di decadenza totale della domanda di aiuto OMISSIS, stante la *“coesistenza su due fascicoli aziendali, appartenenti a ditte diverse, degli stessi terreni («supero particellare» con la ditta OMISSIS. Mancata comunicazione del trasferimento dell'attività agrituristica ad altro soggetto (OMISSIS)”*. Seguiva il decreto n. 5580 del 01.06.2018 con cui il Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione Calabria provvedeva alla revoca del decreto n. 16442 del 30.12.2011 che aveva approvato la graduatoria definitiva della misura 311 – annualità 2010 nella parte in cui aveva previsto l'erogazione di somme in favore della ditta OMISSIS e disponeva il recupero della somma di euro

49.112.75= già erogata. Seguiva perciò la diffida prot.n. 4199

del 13 giugno 2018 da parte di Arcea che, tuttavia, non è stata

utile al recupero della somma.

La Procura rappresenta infine per completezza che in data 25

luglio 2018 l' OMISSIS ha citato in giudizio la regione Calabria

innanzi al Tribunale di Catanzaro, domandando l'annullamento

del decreto di revoca n. 5580/2018.

I fatti sopra esposti sono stati tutti rappresentati nell'invito a

dedurre ex art. 67 c.g.c. ritualmente notificato ma nessuna

deduzione è stata depositata nei termini di rito.

In diritto, la Procura evidenzia la sussistenza di tutti gli elementi

fondanti la responsabilità erariale: rapporto di servizio tra i

privati oggi convenuti e la P.A. erogatrice del contributo;

condotta dolosa per aver volontariamente concesso in locazione

i beni già oggetto di diversa domanda di aiuto, così da

determinarne la distrazione in favore di OMISSIS che, in questo

modo ha potuto beneficiare dei contributi di cui alle misure 112

e 121.

I convenuti OMISSIS si sono costituiti a mezzo memoria del

18.12.2020, col patrocinio dell'avv. Feliciano Sodano.

Nel ricostruire la concatenazione dei fatti oggetto della

domanda, i convenuti hanno precisato alcuni passaggi. E

precisamente:

- Che una volta esaurita l'attività in relazione alla domanda di

aiuto di cui alla misura 311 per euro 49.112.75= oggetto di

contestazione, la società di fatto (nel prosieguo, anche solo SDF) OMISSIS ha risolto in data 22.07.2015 il contratto di fitto dei terreni aziendali con cui i convenuti avevano conferito nella SDF i beni oggetto della domanda di aiuto;

- Che in data 24.07.2015 la SDF ha concesso in affitto all'OMISSIS (con effetto dal 01.08.2015) il fondo rustico sito sugli stessi terreni;

- Che il provvedimento di revoca ha contestato solo la *“coesistenza su due fascicoli aziendali, appartenenti a ditte diverse, degli stessi terreni (»supero particellare» con la ditta OMISSIS. Mancata comunicazione del trasferimento dell'attività agrituristica ad altro soggetto (OMISSIS)»*;

- Che la Regione ha per errore ritenuto che la risoluzione anticipata del contratto di fitto dei terreni da parte della SDF confermasse le motivazioni del decreto di revoca, sostenendo che quando il 29.05.2015 avveniva l'accettazione (della domanda di aiuto) dell'OMISSIS per le misure 112+121 si verificava il frangente del *«supero particellare»*, ossia la sovrapposizione di due domande di aiuto sullo stesso terreno);

- Che pertanto deve assumere rilievo il fatto che quando la SDF risolve anticipatamente il contratto di fitto (il 22.07.15), l'ultima fattura per la misura 311 è del 15.07.2011 anche se i lavori erano stati ultimati il 31.05 precedente, con la conseguenza che il 29.05.15 non poteva esservi alcuna sovrapposizione particellare in quanto a quella data la ditta

OMISSIS non aveva alcun contratto di fitto (che è stato invece perfezionato il 24.07 con effetti dall'1.08. successivo), ma solo una promessa di fitto quale requisito posto dal bando per poter accedere alla domanda di aiuto;

- Che dunque del tutto legittimamente la SDF in data 05.10.2015 presentava la domanda di saldo finale per il contributo concesso per la misura 311, essendo terminati i lavori per i quali l'ultima fattura era stata emessa il 15.07. precedente;

- Che nel decreto di revoca è contestata solo la «*mancata comunicazione circa il trasferimento dell'attività agrituristica*», ma che nel bando un obbligo in tal senso del beneficiario non c'è, in quanto la clausola 3.2.5. delle Disp. Proc., ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006, solo onera il cessionario dell'azienda a comunicare all'Ufficio un atto i cui si impegna ad adempiere agli obblighi del cedente.

In diritto, la difesa dei convenuti ribadisce la liceità della condotta dei convenuti; l'inesistenza del dolo o della colpa grave; l'errore fuorviante nell'istruttoria condotta da ARCEA nella revoca del beneficio; l'insussistenza del danno erariale.

In buona sostanza, i convenuti sostengono la seguente difesa: poiché, in conseguenza della morte della originaria beneficiaria nonché dante causa, essi sono stati costretti a costituire la SDF OMISSIS, in conformità alle Disposizioni Procedurali di cui al Bando indetto dalla Regione Calabria con DDG n. 10317 del

29/07/3008 (in particolare i paragrafi 3.2.4. e 3.2.5.) ne discende:

(i) che nei 5 anni successivi al provvedimento concessorio del 16.04.2012 essi non hanno alterato la natura o le condizioni di esecuzione del contributo né conferito un indebito vantaggio ad una impresa; non hanno apportato modifiche sostanziali nell'assetto proprietario di un'infrastruttura o cessato o rilocalizzato l'attività produttiva (§. 3.2.4.);

(ii) che, una volta che la SDF ha cessato il suo scopo realizzando le infrastrutture per cui era stato contribuito, avendo realizzato i 3/5 dell'impegno assunto e non potendosi realizzare il subentro, la restituzione dell'aiuto non viene richiesta (§. 3.2.5.);

(iii) che essi hanno perciò risolto anticipatamente (il 22.07.2015) il contratto di fitto stipulato con la SDF avente per oggetto i beni aziendali, ossia i terreni oggetto del contributo pubblico, e di questo evento offrono prova documentale di avvenuta comunicazione all'ARCEA;

(iv) che senza mutare la destinazione d'uso dei beni, li hanno concessi in locazione alla ditta OMISSIS con effetto dal 01.08.2015. Assumono al riguardo che non c'è stato alcun intento doloso in tale atto, essendosi obbligato il cessionario a chiedere alla Regione il subentro nella misura 311. Evidenziano infatti che l'obbligo comunicativo spetta,

ai sensi del par. 3.2.5. del bando, al cessionario e non al cedente;

(v) che – se indubbiamente ai sensi del par. 3.2.5. del bando l'Ufficio avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti e decretare il subentro ovvero negarlo – tuttavia è altrettanto indubbio che essi hanno fatto legittimo affidamento incolpevole sul silenzio amministrativo dell'Arcea.

Anzi, dalla documentazione amministrativa, secondo la difesa, emerge chiaramente l'errore in cui è incorsa l'amministrazione, in quanto la motivazione a fondamento del provvedimento di revoca è la constatazione della *“coesistenza su due fascicoli aziendali appartenenti a ditte diverse degli stessi terreni (supero particellare) con la ditta OMISSIS. Mancata comunicazione del trasferimento dell'attività turistica ad altro soggetto (OMISSIS)”*, quando invece essi sostengono essere provato in senso contrario: a) che evidentemente i fascicoli aziendali non erano aggiornati (visto che dopo la risoluzione anticipata del fitto dei terreni con la SDF l'attività era cessata); b) che il trasferimento dell'attività turistica ad OMISSIS era stata comunicata.

Secondo la difesa dei ricorrenti, dalla produzione documentale in atti si evince e si comprova chiaramente che il 22.09.2017 (doc. 8) è la data in cui i funzionari della Regione Calabria accedono ai fascicoli aziendali delle due ditte, ma che non attesta la situazione reale in capo alle due ditte, in quanto il

fascicolo aziendale della SDF OMISSIS, allegato alla stampa della visura (del 22.09.17), comprova chiaramente che la situazione è ferma al 22.06.2015, e non è perciò aggiornata alla data rilevante del 22.07.2015 quando i convenuti hanno risolto in anticipo il fitto dei beni aziendali con la SDF.

Nella prospettazione della difesa è perciò il mancato aggiornamento della situazione della SDF ad avere ingenerato l'errore che ha condotto al provvedimento di revoca, il cui iter procedurale ha avuto inizio proprio il 22.09.2017.

In altri termini, secondo la difesa, il supero particellare sarebbe dovuto esclusivamente alla diversa data di aggiornamento dei dati contenuti nei due fascicoli:

- Quello della SDF riporta la data dal 22.06.2015 e correttamente riporta a quella data in capo alla SDF il fitto dei terreni per cui fu contribuito, tuttavia venuto meno il 22.07. successivo;

- Quella della ditta OMISSIS è invece aggiornato alla data del 16.05.2016 e riporta correttamente in capo alla medesima ditta il fitto degli stessi terreni.

La difesa ribadisce l'assenza di dolo e colpa grave, l'esimente della condotta ex art. 44 del Reg. Ce n. 1974/2006 richiamato dalla clausola 3.2.5. delle disposizioni procedurali del Bando-Misura 311 a termini del quale *"nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiaria, la restituzione dell'aiuto non viene richiesta se ha adempiuto ad almeno i 3/5*

del suo impegno e non si possa realizzare il subentro". Ribadisce

altresì la buona fede nella condotta dei convenuti, tenuto conto

anche del principio dell'affidamento incolpevole come principio

di derivazione comunitaria immanente all'azione

amministrativa grazie al rinvio operato dall'art. 1 della l. n.

241/90 che, secondo la tesi difensiva, si riflette sui presupposti

del provvedimento di revoca dei finanziamenti illegittimi di cui

all'art. 21 quinquies della l. 241/90 e sui tempi procedurali che,

sempre secondo la difesa, sono gli stessi individuati dal

legislatore nell'art. 21 nonies l. 241/90, secondo cui

l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi

illegittimi non può essere adottato decorsi tre anni

dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la

relativa esecuzione sia perdurante. Eccepisce, infine la

manifesta irragionevolezza ed ingiustizia dei provvedimenti

impugnati, della sanzione e della pretesa restitutoria.

La difesa conclude per il rigetto della domanda sia sotto il profilo

subiettivo dell'assenza del dolo e/o della colpa grave, sia sotto il

profilo dell'inesistenza del danno ai sensi del paragrafo §.3.2.5.

delle disposizioni generali del bando di gara avendo realizzato

almeno i 3/5 del progetto.

All'udienza del 13.01.2021, rilevato che la notifica effettuata all'

OMISSIS, in p.l.r.p.t., presso la sede legale, non era andata a

buon fine, il Collegio ha disposto il differimento della

discussione del giudizio all'udienza odierna per consentire alla

Procura regionale di notificare l'atto di citazione all' OMISSIS, in p.l.r.p.t. Sig. OMISSIS, presso il suo domicilio.

Esperito il rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo, L' OMISSIS, in p.l.r.p.t. Sig. OMISSIS, si è costituito con memoria del 01.06.2021 a firma dell'avv. Feliciano Sodano già difensore dei convenuti OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, ripetendo in fatto e in diritto le stesse argomentazioni difensive, valorizzando tuttavia, in aperura, che la citazione non è stata preceduta da notificazione dell'invito a fornire deduzioni, mentre nel merito aggiunge che l'attività dell'Agriturismo è di fatto cessata.

All'udienza del 08.06.2021 il Requirente ha puntualmente contestato le avverse deduzioni ritenendole inconferenti ed ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, osservando:

- che tutti gli inviti a dedurre (compreso quello all'Agriturismo) sono stati regolarmente notificati e sono stati depositati;
- che si è in presenza di un supero particellare, perché lo stesso terreno, su cui c'era un vincolo di destinazione, è stato utilizzato per ottenere due contributi a valere sullo stesso fondo;
- che la società ha violato degli obblighi precisi, che erano quelli di mantenere e di utilizzare per almeno cinque anni i terreni, sulla cui base è stato ottenuto il contributo;
- che il subentro di OMISSIS è stato comunicato all'amministrazione dopo la revoca del finanziamento, e non è avvenuto secondo la procedura di legge, in particolare con la previa assunzione di impegni determinati da parte del

subentrante;

- che tale condotta è ascrivibile a dolo, considerando che le parti erano ben a conoscenza della procedura, già seguita per il subentro della società "OMISSIS" alla deceduta OMISSIS, e che la società affittuaria degli stessi terreni già beneficiati di contributo a favore della "OMISSIS" aveva chiesto sugli stessi un altro contributo;

- che la responsabilità non può ascriversi ad un ritardo nell'aggiornamento dei fascicoli da parte dell'amministrazione, dato che la violazione era già avvenuta;

- che nella fattispecie non si tratta di revoca ex L.241/1990 (peraltro abrogato nel 2014) ma di decadenza, e che comunque in questa sede si controverte di responsabilità amministrativa e non di diritti soggettivi.

L'Avvocato Ciciarello ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo:

- che non sussiste né il dolo né la colpa grave, in quanto i convenuti hanno rispettato pedissequamente le norme del bando che prevedevano solo il mantenimento della proprietà del bene e della sua destinazione all'uso agriturismo;

- che l'apparente "supero particellare" dipendeva da un errore dell'ARCEA, la quale non ha provveduto ad aggiornare i fascicoli aziendali (puntualizzando che ciò che rileva non è la data di stampa ma la data di aggiornamento del fascicolo);

- che le due "misure" ovvero le due pratiche di finanziamento

(richieste dal subentrante e dal subentrato) non si sono accumulate, perché una riguardava la ristrutturazione dell'azienda agrituristica e dei beni esistenti, l'altra riguardava un aiuto per l'impianto di uliveti e agrumeti;

- che dopo il collaudo dell'opera finanziata, si ha l'obbligo di mantenere la proprietà e la sua destinazione, ma si può anche trasferire il godimento del bene;

- che l'onere di comunicare il trasferimento all'Arcea incombeva non sui convenuti, ma sul soggetto subentrato.

In sede di replica, il Pubblico Ministero ha ribadito che erano previsti precisi obblighi di mantenere e di utilizzare il bene, per cinque anni, da parte della stessa ditta; ha puntualizzato che non vi è stato un regolare subentro, in quanto il trasferimento è stato comunicato due anni dopo la revoca; ha infine rilevato che dalla visura della Camera di Commercio l'attività della ditta locante non risulta cessata.

In sede di controreplica l'Avvocato Ciciarello ha ribadito che il subentro doveva essere comunicato dal cessionario e non dai propri assistiti; che l'Arcea non avrebbe mai respinto la richiesta di subentro che è stata inviata, né richiesto la produzione di ulteriore documentazione. Ritiene che il fatto che sussiste la visura camerale attiva, è dovuto per legge per la impossibilità di alienare i beni in pendenza del contributo.

Indi le parti si sono riportate ciascuna alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio è chiamato a valutare la previa eccezione sollevata dall' OMISSIS circa il fatto che la citazione in giudizio nei suoi confronti non sarebbe stata preceduta dalla notificazione dell'invito a fornire deduzioni ex art. 67 c.g.c.

L'eccezione è priva di pregio in quanto è documentato che in atti che l'invito a dedurre nei confronti della dell'Agriturismo è stato notificato in data 28.05.2010 mediante consegna a mani della moglie di OMISSIS, erede e legale rappresentante.

L'eccezione spiegata pertanto deve essere respinta.

Nel merito la domanda è fondata e merita integrale accoglimento.

Nella vicenda in esame non possono nutrirsi dubbi sul fatto che, con la richiesta e la successiva percezione di contributi eurounitari da parte del produttore agricolo, si viene a instaurare tra il medesimo beneficiario e l'Amministrazione erogatrice quella relazione non organica, ma funzionale, caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico. Il beneficiario, presentando la domanda e percependo il contributo, diviene parte integrante dell'attività amministrativa sottesa alla realizzazione dell'interesse pubblico primario. Di guisa che il richiedente privato, risultando beneficiario di risorse finanziarie pubbliche, diviene *ipso facto* soggetto alla responsabilità amministrativa al pari di qualsiasi altro amministratore pubblico.

L'indebito erariale contestato ai convenuti rientra tra i c.d. contributi europei indiretti: una categoria di finanziamenti che, pur originando dal bilancio dell'UE, transita nei quadri economici domestici (nazionali o regionale a seconda della tipologia) ai fini della relativa gestione e assegnazione ai vari richiedenti attraverso procedura di evidenza pubblica governate dalle autorità amministrative competenti.

Contro l'argomentazione dell'attore pubblico, che contesta il mancato rispetto delle regole poste dal bando di gara per l'ottenimento e il mantenimento di tali contributi, la difesa sostiene invece di essersi puntualmente attenuta ad esse.

La difesa degli OMISSIS in buona sostanza sostiene di aver agito nel rispetto del bando e imputa l'ingiustizia della pretesa restitutoria a un errore da parte dei funzionari dell'ARCEA, i quali non avrebbero aggiornato, contestualizzandoli temporalmente, i dati contenuti nei due fascicoli, in quanto quello intestato alla società di fatto riporta la data del 22.06.2015, mentre quello intestato alla ditta OMISSIS è aggiornato alla data del 16.05.2016.

Secondo la difesa il supero particellare che ha condotto alla revoca del finanziamento (e dunque alla pretesa restitutoria azionata col presente giudizio) è solo apparente e dipende dal fatto che nel periodo compreso tra il 22.06.2015 e il 16.05.2016 effettivamente lo stesso terreno risulta apparire in fitto a due soggetti diversi, ma in realtà tale superamento non vi sarebbe

mai stato, in quanto il fitto del 31.07.2013 del terreno, da parte degli eredi OMISSIS alla SDF, era l'atto di conferimento di un bene aziendale per la neo-costituita società di fatto, il quale veniva risolto il 22.07.2015 per avere esaurito l'attività di cui alla domanda di aiuto contenuta nella misura 311, con la conseguenza che alla data del 22.06.2015 risultava ancora intestato alla SDF.

Di contro, il fitto del terreno da parte della SDF alla ditta OMISSIS è aggiornato alla data del 16.05.2016 e anche questo è corretto. Secondo la difesa se entrambi i fascicoli fossero aggiornati alla data successiva, dai documenti non potrebbe evincersi alcun superamento parcellare.

L'argomentazione è inconferente.

In realtà, anche volendo considerare la bontà di questa ricostruzione, ciò che rileva è se gli eredi OMISSIS potevano, o meno, risolvere anticipatamente il contratto di fitto con l'OMISSIS per rilocarlo a terzi.

Ora, a questa domanda non può che darsi una risposta negativa, in quanto la dante causa OMISSIS aveva già ottenuto l'aiuto comunitario e, all'ottenimento del contributo, si era impegnata a "garantire di condurre l'azienda per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo" (cfr., Doc. 20, sub. all. 9 alla citazione), obbligo cui sono poi subentrati gli attuali convenuti.

Il richiamo svolto dalla difesa sulla clausola 3.2.5 del bando e

su cui è costruita in maniera preponderante l'argomentazione difensiva non è conferente.

La norma disciplina l'ipotesi del trasferimento degli impegni e del cambio del beneficiario; non l'ipotesi del trasferimento (a vario titolo) dei terreni senza subentro o cessione nelle forme di rito (assunzione di obblighi da parte dell'avente causa, autorizzazione della p.a.). Del resto, la contestazione riguarda proprio il supero particellare (ossia del terreno), non l'ipotesi del cambio beneficiario (fenomeno che aveva interessato la continuità nel beneficio tra la ditta OMISSIS e l' OMISSIS, ma che non riguarda la continuità, che non c'è stata, tra l'agriturismo medesimo e la ditta OMISSIS).

Anche il riferimento che la difesa svolge sul secondo periodo del punto 3.2.5. del Bando, ovvero sia la restituzione dell'aiuto che non viene richiesta se il beneficiario ha adempiuto ad almeno i 3/5 del suo impegno, non è conferente in quanto la irripetibilità dell'aiuto si fonda su due presupposti differenti e cumulativi: il primo è la cessazione definitiva dell'attività e il secondo è che non si possa realizzare il subentro. Cosa che qui non si è verificata: la difesa sostiene che a maggio dell'anno 2015 l'impegno era stato portato a compimento, ma in realtà, da un lato, l'impegno preso con l'Unione era non solo quello di realizzare le opere ma anche quello di continuare ad esercitare l'agriturismo per cinque anni, dall'altro concludere l'impegno (nel senso di mera realizzazione delle opere) non corrisponde alla

cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario senza alcuno che vi subentri.

In questo caso, pur riconoscendo l'adempimento dei 3/5 dell'impegno, la SDF non ha chiuso la sua attività (né avrebbe potuto chiuderla come ha eccepito la difesa, ma per altro motivo da quello spiegato: non già perché l'impegno era sostanzialmente concluso, ma proprio perché quell'impegno deve perdurare per almeno 5 anni a decorrere dal saldo del finanziamento); tanto che l'Agriturismo ha affittato il terreno a un altro soggetto – la ditta OMISSIS – che, a differenza di quanto argomentato – in realtà non realizza alcun subentro: il cessionario in questione è a tutti gli effetti un autonomo beneficiario di nuove misure e non continua affatto l'attività della SDF (né avrebbe potuto continuarla).

Quanto al profilo soggettivo, la contestazione della Procura è parimenti fondata: dalla documentazione in atti il Collegio trae il convincimento della condotta dolosa dei convenuti OMISSIS per aver volontariamente concesso in locazione i beni già oggetto di diversa domanda di aiuto (misura 311), così da determinarne la distrazione in favore di OMISSIS che, in questo modo, ha potuto beneficiare dei contributi di cui alle misure 112 e 121.

Del resto, essi conoscevano bene i vincoli posti dal bando di gara e riprodotti nelle domande di aiuto in quanto loro stessi erano subentrati nella posizione della sig.ra OMISSIS titolare della ditta omonima con la conseguenza che la rescissione anticipata

della locazione del terreno conferito all'Agriturismo, cui ha fatto seguito, a distanza di pochi giorni, un'altra locazione dello stesso in favore della ditta OMISSIS, non può che configurarsi come operazione finalizzata a rendere un vantaggio indebito a un'impresa, in palese violazione di quanto stabilito anche nella notifica della lettera di concessione del finanziamento sulla misura 311, del 16.04.2012, in favore della OMISSIS, che l'ha accettata, in attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05. In essa è stabilito che "un'operazione di investimento che beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che: a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico..." (vincolo riprodotto anche nelle tabelle A e B allegate allo stesso provvedimento concessorio).

Il Collegio osserva in proposito che l'operazione contestata ai convenuti si adatta perfettamente in tale cornice di divieto normativo, atteso che le due operazioni negoziali del 22.06.2015 e del successivo 22.07 (rescissione e nuova locazione del bene) con effetti a decorrere dal 01.08 da un lato si pongono oggettivamente in contrasto con la durata quinquennale dell'obbligo di non conferire un vantaggio indebito a un'impresa, dall'altro, stante la loro contestualità temporale, non possono non essere considerate come volutamente poste in essere con lo

scopo di aggirare la norma, rispetto al quale il mancato aggiornamento dei fascicoli da parte dell'Arcea non ha alcun rilievo utile.

Anche a voler accedere all'argomentazione sostenuta dalla difesa, e dunque a voler ipotizzare una contestualità temporale dei fascicoli, l'operazione posta in essere dai convenuti permane lo stesso *contra legem*.

Prive di pregio sono per questo le argomentazioni spese in merito alla ritenuta buona fede nella condotta tenuta anche alla luce del principio dell'affidamento incolpevole come principio di derivazione comunitaria immanente all'azione amministrativa che, secondo la prospettazione difensiva, si sarebbe riflesso sui presupposti del provvedimento di revoca del finanziamento così da renderlo in ipotesi illegittimo, anche considerando i tempi procedurali alla luce dell'art. 21 nonies della l. 241/90 stante il quale, sostiene la difesa degli OMISSIS, un provvedimento attributivo di vantaggi economici non può essere oggetto di annullamento d'ufficio decorsi tre anni dall'acquisizione della sua efficacia.

Ora, in disparte la considerazione che tali profili sulla legittimità o meno del provvedimento di ritiro non costituiscono né potrebbero costituire l'oggetto di questo giudizio (che si incentra non sulla legittimità dell'atto amministrativo bensì sul danno nascente dalla violazione degli obblighi "di servizio" nascenti dalla realizzazione del programma finanziato dalla Unione), è

tutta l'argomentazione svolta che presenta elementi di debolezza. Infatti, la difesa dapprima sostiene l'illegittimità del provvedimento di revoca per superamento del termine triennale previsto ai fini dell'annullamento d'ufficio di un provvedimento attributivo di vantaggi economici, quando – come è evidente – la revoca e l'annullamento d'ufficio rispondono a esigenze ordinamentali differenti legate la prima a ragioni di opportunità e di merito amministrativo (come è avvenuto in questo caso, avendo la Regione provveduto a revocare il finanziamento concesso), il secondo investendo invece i soli profili di illegittimità dell'atto ritirato e non è questo il caso.

In conclusione, la domanda del Pubblico Ministero, per i motivi anzidetti, deve essere accolta integralmente e i convenuti devono essere condannati al pagamento di euro 49.112,75 oltre rivalutazioni e interessi come per legge, da rifondere in favore dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione promosso nei confronti di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni questione pregiudiziale o preliminare, accoglie la domanda del Pubblico Ministero e condanna OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS,

OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Euro 49.112,75= (euro quarantanovemilacentododici/75) oltre rivalutazione e interessi come per legge, in favore dell'Agazia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura.

Condanna OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in Euro 597,07= (euro cinquecentonovantasette/07).

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 8 giugno 2021.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Carlo Efsio Marrè Brunenghi

f.to Luigi Cirillo

Depositata in segreteria il 05/07/2021

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo